

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5007

DISEGNO DI LEGGE

*risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 ottobre 2000,
degli articoli 10, 11, 13, 14, 17 e 20 del disegno di legge n. 6561-bis*

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro per la funzione pubblica

(PIAZZA)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 6561-octies)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 febbraio 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 febbraio 2001*

—————

**Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione
dell'Avvocatura dello Stato, della Corte dei conti e di altre strutture
e organismi pubblici**

—————

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

**DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE
E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA
DELLO STATO E DI ADEGUAMENTO
DELLE NORME SUL FORO
DELLO STATO**

Art. 1.

*(Attività consultiva dell'Avvocatura
dello Stato)*

1. Il parere dell'Avvocatura dello Stato, in caso di specifica richiesta del Ministro o dell'organo di vertice dell'istituzione o ente patrocinati, è sempre reso nelle forme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

2. Alle riunioni del comitato di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l'amministrazione, istituzione o ente, patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, sono ammessi a partecipare, con funzione referente.

Art. 2.

*(Delega al Governo per la organizzazione
e la razionalizzazione dell'Avvocatura del-
lo Stato, nonchè per l'emanazione di un
testo unico)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri di-

rettivi e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato:

a) ridefinire e riordinare le ipotesi nelle quali le amministrazioni, istituzioni o enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato possono essere rappresentati in giudizio da propri funzionari, disciplinando le relative modalità di intesa con l'Avvocatura dello Stato, in modo da conseguire l'ottimizzazione delle risorse professionali di quest'ultima e da salvaguardare l'unità di indirizzo nella gestione del contenzioso;

b) prevedere l'autonomia finanziaria dell'Avvocatura dello Stato nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata «Avvocatura dello Stato», nell'ambito del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da determinare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, incrementato da entrate di sua pertinenza, in relazione alle quali saranno previste forme articolate di incentivazione del personale amministrativo;

c) prevedere che, per gli enti pubblici cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, l'ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avvenga, anche in base a regolamentazione convenzionale del relativo rapporto professionale, in maniera da assicurarne lo svolgimento secondo criteri unitari;

d) adeguare lo stato giuridico degli avvocati e procuratori dello Stato alla vigente disciplina della professione forense e della magistratura, fermi restando i principi di equiparazione ai magistrati dell'ordine giudiziario e del doppio grado di concorso;

e) prevedere la disciplina da applicare, in via transitoria, in materia di rappresentanza in giudizio e di consulenza nei casi di trasferimento di funzioni statali a regioni, nonchè nei casi di trasformazione in enti privati di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato;

f) prevedere e disciplinare l'esercizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di funzioni di coordinamento delle attività nelle materie di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in modo da garantire l'unità di indirizzo nelle relative controversie, nonché funzioni di raccordo di amministrazioni, istituzioni o enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, finalizzate all'uniforme applicazione dei principi costituzionali, della normativa europea e della legislazione nazionale;

g) determinare le forme e i modi di valutazione dei casi nei quali per un conflitto di interesse emergente o potenziale le autorità indipendenti, le regioni, gli enti pubblici e gli enti privati di cui alla lettera e), di norma patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, non si avvalgono del patrocinio stesso;

h) definire le ipotesi nelle quali organi e dipendenti dei soggetti giuridici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato sono ammessi alla difesa e rappresentanza da parte di quest'ultima, nei giudizi civili e penali, con esclusione delle ipotesi di concreto conflitto di interesse, anche anticipatamente valutato;

i) istituire un ufficio nella provincia autonoma di Bolzano, in considerazione delle speciali disposizioni in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei procedimenti giudiziari.

2. Nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dal comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, uno o più decreti legislativi integrativi o correttivi.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative sull'Avvocatura dello Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono deliberati dal Consiglio dei ministri e sono trasmessi, con appo-

sita relazione, cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in assenza del parere.

Art. 3.

(Dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quarantacinque e venti unità da reclutare nella misura di trenta avvocati e venti procuratori nell'anno 2002 e quindici avvocati nell'anno 2003. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, come sostituita dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, è conseguentemente sostituita dalla tabella di cui all'allegato alla presente legge.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1 la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è aumentata nella misura complessiva di sessanta unità da reclutare nella misura di trenta unità nell'anno 2002 e trenta unità nell'anno 2003.

3. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato potrà avvenire fino al raggiungimento di complessive quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unità rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla legge di bilancio, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con contratti a tempo determinato, le unità di personale amministrativo occorrenti al fine di ga-

rantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale.

5. È autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 2002 per l'acquisto di strumenti informatici e di funzionamento occorrenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato.

6. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purchè dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.133 milioni per l'anno 2002 e in lire 11.713 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Patrocinio legale della Società Poste italiane)

1. Gli affari contenziosi affidati dall'Ente Poste italiane e dalla Società Poste italiane spa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Avvocatura dello Stato permangono alla stessa fino alla loro conclusione definitiva. Il relativo esercizio del patrocinio e lo svolgimento dell'atti-

vità consultiva da parte del predetto organo legale sono regolati su base convenzionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 5.

(Requisiti per il concorso a referendum della Corte dei conti)

1. All'articolo 12, primo comma, lettera *d*), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, le parole: «almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro anni».

2. All'articolo 12, primo comma, lettera *e*), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificato dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Art. 6.

(Personale della Corte dei conti)

1. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici regionali della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza della stessa Corte è autorizzato a provvedere alle esigenze del personale di magistratura, ove non risultino presentate domande in numero sufficiente in due successive procedure concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su disponibilità degli interessati.

2. Ai magistrati trasferiti di ufficio in sedi regionali dichiarate disagiate all'inizio di ogni anno dal Consiglio di presidenza, pos-

sono essere applicate, in quanto compatibili e secondo modalità stabilite in via generale dallo stesso Consiglio di presidenza, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di permanenza nelle sedi stesse.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio della Corte dei conti.

4. Ai magistrati trasferiti d'ufficio in sedi regionali non riconosciute disagate compete, durante la permanenza in tali sedi e in ogni caso per un periodo non superiore al biennio, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DI STRUTTURE E ORGANISMI PUBBLICI

Art. 7.

(Compiti del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura)

1. All'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica e al comma 1, all'alinea, le parole: «Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) un contributo a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno pari a lire 15 miliardi per l'anno 2001, lire 18 miliardi per l'anno 2002 e lire 35 miliardi per l'anno

2003. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;»;

c) al comma 1, dopo la lettera *c*) sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c-ter) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati».

2. Sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*6-bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi delle spese ai componenti del Comitato di cui al comma 1 ed ai funzionari con compiti di segreteria. Le relative spese sono poste a carico del Fondo unico di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura».

4. Dopo l'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis* - (*Compiti del Commissario*).
- *1*. Al Commissario di cui all'articolo 19 è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al *racket* e all'usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza.

2. Per la finalità di cui al comma 1, il Commissario, sulla base di apposito monitoraggio, adotta gli indirizzi e le misure occorrenti e propone alle competenti autorità l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

3. Il Commissario cura, altresì, in adempimento delle direttive di Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite e con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministro degli affari esteri e del Ministro per le politiche comunitarie.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le condizioni e le modalità per la corresponsione del compenso al Commissario.

5. Il Commissario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno, e composta anche da magistrati già collocati fuori ruolo e da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti indicati al comma 1, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno».

5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2001, in lire 18 miliardi per l'anno 2002 e in lire 35 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 4, determinato nel limite massimo di lire 520 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Interventi per agevolare la funzionalità delle Forze di polizia)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche delle Forze di polizia, anche attraverso la maggiore mobilità del personale con incarichi di direzione o comando, i programmi di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, possono comprendere specifici piani per incrementare le disponibilità di alloggio delle Amministrazioni interessate.

2. L'esecuzione di uno o più piani di cui al comma 1, per assicurare la disponibilità anche temporanea di alloggi al personale di cui al medesimo comma 1, può essere affidata, con convenzioni di durata compresa nel programma finanziario relativo ai piani stessi, ad investitori immobiliari pubblici e privati, ovvero ad istituti di credito dotati di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare e dell'amministrazione del patrimonio. Per la medesima finalità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nell'ambito delle disponibilità finanziarie stanziata nell'ambito dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 9.

(Proroga degli incarichi di cui all'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496)

1. Gli incarichi di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, possono essere rinnovati per la durata di due anni, prorogabili per ulteriori due anni.

ALLEGATO
(articolo 3, comma 1)

«TABELLA A

**Ruolo organico degli avvocati
e procuratori dello Stato**

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato Generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	344
Procuratori dello Stato	90
	<hr/>
	435»
	<hr/> <hr/>

IL PRESIDENTE

